

ATTO N . 736

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n.855 del 01/08/2016)

**“NORME PER LA CONCLUSIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA
DEL 1997 E PRECEDENTI”**

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 22/08/2016*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 22/08/2016



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 855 DEL 01/08/2016

OGGETTO: Adozione del disegno di legge: "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti."

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.", predisposta dall'U.O.T. Ricostruzione post sisma e emergenze presentata dal Direttore Diego Zurli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente Catiuscia Marini avente ad oggetto: "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.";

Considerato che gli oneri derivanti dalla legge proposta non ricadono sul bilancio regionale ma sulle risorse gestite con la contabilità speciale 1386 intestata al Presidente della Regione – Funzionario delegato ex art. 15, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 27 luglio 2016, prot. n. 158331, con la quale si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, sul disegno di legge avente ad oggetto: "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Ritenuto di provvedere alla adozione del citato disegno di legge, corredata dalle relativa relazione;

Atteso che il disegno di legge dopo la adozione sarà trasmesso al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di adottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.", e la relazione che lo accompagna;
2. di trasmettere il suddetto atto al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;
3. di dare mandato alla Presidente Catiuscia Marini di seguire ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative successive;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti."

R E L A Z I O N E

Premessa

Nella Regione Umbria sono formalmente aperti ancora cinque processi di ricostruzione iniziati dopo gli eventi sismici che, nel corso degli ultimi anni, hanno interessato la nostra Regione: il sisma della Valnerina del 1979, i sismi dell'Alto Tevere e territori limitrofi del 1982-84, la crisi sismica cominciata nel maggio del 1997 e conclusasi a marzo del 1998, denominata generalmente sisma 1997 e contraddistinta dalle due grandi scosse avvenute il 26 settembre 1997, il sisma di Narni e territori limitrofi del 16 dicembre 2000 e, infine, il sisma di Marsciano e territori confinanti del 15 dicembre 2009.

L'Umbria è storicamente una Regione fortemente esposta al rischio sismico: il 30 maggio 2016 abbiamo registrato un'altra crisi sismica di modesta entità che ha interessato l'orvietano con epicentro nel comune di Castel Giorgio e che ha determinato l'inagibilità di sei unità immobiliari.

Per quanto riguarda le ricostruzioni conseguenti agli eventi sismici del 1979 e del 1982, le attività poste in essere sia dai soggetti pubblici che da quelli privati sono da tempo concluse; la struttura regionale competente, l'U.O.T. Ricostruzione post sisma ed emergenze, sta predisponendo, di concerto con le amministrazioni comunali interessate, le rendicontazioni finali e si prevede di concludere la rendicontazione delle spese entro il corrente anno con il possibile riutilizzo delle economie accertate, a seguito delle recenti disposizioni legislative, per finanziare altre emergenze naturali.

In ordine al sisma del 2000, la gran parte delle attività finanziarie risultano ormai concluse anche se, ad oggi, non sono state reperite le risorse per la riparazione di alcune abitazioni principali e di alcune attività produttive, parzialmente sgomberate.

Restano ancora aperti pertanto due processi di ricostruzione: quello del 1997, che ha interessato buona parte dell'Umbria, e quello del 2009, relativo al comprensorio di Marsciano.

Nel recente convegno organizzato dalla Regione Umbria il 4 giugno 2016 nella manifestazione EXPO EMERGENZE 2016 è stato presentato lo stato di avanzamento della ricostruzione post sisma '97 e sono state evidenziate sia le difficoltà incontrate nella gestione dell'intero processo che le problematiche rimaste ad oggi aperte.

Prima di entrare nel merito delle specifiche questioni relative alla ricostruzione post sisma '97, è necessario ed opportuno evidenziare come, nonostante le reiterate istanze avanzate dalla Regione nei confronti dello Stato e l'impegno profuso al riguardo dalle istituzioni umbre per ottenere ulteriori risorse statali per il completamento degli interventi, ancora numerosi sono gli edifici danneggiati a seguito dei sismi del 1997, 2000 e 2009 per la cui ricostruzione non sono stati ottenuti benefici di legge.

Dalla cognizione delle esigenze finanziarie per concludere i processi di ricostruzione in corso approvata dalla Giunta regionale con atto n. 590 del 30 maggio 2016 emerge che le risorse indispensabili per la definizione dei processi di ricostruzione post sisma ancora aperti in Umbria sono complessivamente pari a euro 893.622.483,17.

La somma complessiva stimata per il completamento della ricostruzione post sisma '97, pari a circa 893 milioni di euro, riduce di molto il fabbisogno precedentemente individuato e consente di auspicarne il finanziamento, anche parziale e in più annualità, da parte dello Stato, facendo eventualmente ricorso agli strumenti dell'ingegneria finanziaria utilizzati recentemente per il sisma che nel 2012 ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto (credito di imposta).

La Presidente della Giunta regionale è impegnata a presentare gli esiti della cognizione del fabbisogno finanziario per concludere i processi di ricostruzione post sisma ancora aperti



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in Umbria, intraprendendo ogni azione utile per sollecitare lo Stato al reperimento e all'assegnazione delle risorse necessarie, anche in conformità alla deliberazione n. 57 del 5 aprile 2016 con cui il Consiglio regionale ha, da ultimo, sollecitato la Giunta Regionale ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare il completamento della ricostruzione '97.

Dallo stato di attuazione della ricostruzione post sisma '97, al 31 dicembre 2015 emerge con evidenza, sotto il profilo finanziario, che restano ancora da gestire risorse per complessivi 215 milioni di euro (completamento lavori, rendicontazione e liquidazioni), pari a circa il 5% dei fondi della ricostruzione. Nel corso di questi anni sono state riutilizzate le economie accertate per il finanziamento di ulteriori interventi previsti dalla legge n. 61/1998. Per l'anno 2016 la Giunta Regionale ha recentemente deliberato il reinvestimento di 20 milioni di euro destinati al completamento del programma delle opere pubbliche e dei beni culturali ed al recupero di un primo lotto degli edifici pericolanti compresi in fascia N all'interno dei P.I.R. per un importo di 12 milioni di euro. Con la progressiva chiusura delle rendicontazioni degli interventi pubblici e privati sarà possibile accettare ulteriori economie che genereranno risorse disponibili per altre assegnazioni.

La Giunta regionale ha assunto, come scelta programmatica strategica, l'obiettivo politico di conseguire "una sostanziale chiusura" del processo della ricostruzione, sia privata che pubblica, entro il 2018, tenendo conto che nella primavera del 2018 si compiranno venti anni dalla fine della crisi sismica che ha interessato l'Umbria e le Marche dal maggio '97 al marzo '98.

Trascorsi oltre diciotto anni dall'inizio della crisi sismica del 1997 si rileva che molti Comuni hanno smantellato o comunque fortemente ridotto le strutture tecniche ed amministrative preposte al processo di ricostruzione; siffatta riduzione di strumenti e di risorse obbliga il sistema degli enti locali ad impegnarsi maggiormente in questo obiettivo strategico poiché senza il diretto coinvolgimento ed intervento delle amministrazioni locali i tempi di chiusura si potrebbero allungare ancora di diversi anni.

Per il conseguimento dell'obiettivo prefissato la Giunta Regionale presenta un disegno di legge con il quale regolamentare la risoluzione delle problematiche che impediscono una celere conclusione della ricostruzione post sisma '97, quali: il mancato inizio dei lavori, la fine lavori oltre i termini, la revoca dei contributi, le azioni sostitutive, la conclusione dei controlli esercitati dalla Regione per interventi privati, l'attività di rendicontazione e di liquidazione dei contributi pubblici e privati da parte dei Comuni, l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili.


Prima di procedere con l'illustrazione dei contenuti del disegno di legge si ritiene opportuno ricordare che, in base alle disposizioni di cui al d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, e alla l.r. 12 agosto 1998, n. 30, le risorse destinate dallo Stato alla ricostruzione post sisma 1997 sono gestite tramite la contabilità speciale 1386 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e intestata al Presidente della Regione – Funzionario delegato della Protezione Civile, il quale, però, si avvale per l'esecuzione delle attività tecnico – amministrative delle competenti strutture regionali.

Illustrazione dei principi del DDL iniziativa Giunta Regionale

Di seguito si illustrano i principi generali del disegno di legge che la Giunta regionale intende sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione al fine di avviare a conclusione il processo di ricostruzione post sisma '97, articolati nei seguenti paragrafi:

a) ricostruzione privata (Artt. 2- 5 D.D.L.)

La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della L.R. n. 30/1998, con proprie deliberazioni n. 5180/1998, per gli edifici isolati, e n. 550/1999, per i programmi integrati di recupero, ha stabilito termini perentori per la presentazione dei progetti


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

unitari degli interventi. La sanzione prevista, in caso di inadempienza, dai sopra richiamati atti è rappresentata dalla decadenza dal contributo, fatta salva l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di interventi ricompresi nell'ambito dei programmi integrati di recupero. A fronte dell'inadempienza dei proprietari, non sempre i Comuni hanno provveduto ad assumere i relativi provvedimenti di decadenza creando con ciò una situazione di incertezza in ordine agli interventi da finanziare e alla quantificazione del relativo fabbisogno finanziario.

In tale contesto la norma proposta stabilisce la decadenza ope legis di tutti coloro che non hanno presentato il progetto dell'intervento nei termini stabiliti. La decadenza non opera per gli edifici ricompresi nell'ambito dei programmi integrati di recupero, qualora risultino applicabili le disposizioni che regolano l'attivazione da parte dei Comuni degli interventi sostitutivi. La stessa norma impone poi ai Comuni di effettuare una cognizione di tutti gli interventi per i quali opera la decadenza e di comunicarne gli esiti alla Regione.

In ordine alla documentazione integrativa ai progetti presentati richiesta dai Comuni agli aventi diritto, anche costituiti in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 3, comma 5 d.l. 6/1998, ai sensi delle disposizioni della Giunta regionale vigenti, il presente disegno di legge prevede, a pena di decadenza, un termine di novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti leggi per l'invio della predetta integrazione documentale. Entro tale termine la documentazione integrativa può essere trasmessa anche dal soggetto dichiarato decaduto dal beneficio: in tal caso con la concessione del contributo il Comune annullerà il provvedimento di decadenza.

Viene poi stabilito il termine di centoventi giorni entro cui i Comuni devono procedere al rilascio della relativa concessione contributiva. Il predetto termine per il rilascio delle concessioni contributive decorre dalla comunicazione regionale di disponibilità delle risorse finanziarie. Nell'ipotesi di inerzia dell'amministrazione comunale e previa diffida ad adempiere, è prevista l'azione sostitutiva della Regione con la nomina di un commissario ad acta per il rilascio del contributo.

I termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma del 1997 che beneficiano delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge n. 61/1998, sono stati puntualmente disciplinati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 5180/1998 e n. 550/1999. In particolare, ai sensi delle citate disposizioni, tali termini, che decorrono dalla data della comunicazione della concessione contributiva ai soggetti interessati, sono pari a trenta giorni per l'inizio dei lavori e dodici/diciotto mesi, che diventano ventiquattro nel caso dei programmi integrati di recupero, per l'ultimazione degli stessi. Seppure con la previsione dell'istituto della proroga e quindi della successiva diffida, il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la sanzione della decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari.

All'art. 3, comma 4, il disegno di legge in argomento prevede per i soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge non sono titolari di concessione contributiva che i lavori di ripristino post sisma abbiano inizio entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati della concessione contributiva e siano ultimati nei successivi ventiquattro mesi. Anche in questo caso i termini sono perentori, essendo sanzionato con la decadenza dal contributo il mancato rispetto degli stessi. Qualora l'esecuzione degli interventi non sia possibile perché condizionata al finanziamento di proprietà pubbliche o alla realizzazione di opere pubbliche, la nuova norma prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di cantierabilità dell'intervento sulla proprietà pubblica o dall'ultimazione dell'opera pubblica.

Dal monitoraggio degli interventi finanziati sono emerse alcune criticità, quali: il mancato inizio dei lavori, la mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti, l'ultimazione dei lavori oltre i termini stabiliti e, infine, la mancata presentazione della documentazione di rendicontazione finale nei termini stabiliti.

L'articolato normativo proposto prevede una serie di misure volte a favorire il superamento di tali criticità.

In primo luogo viene data la possibilità ai titolari di concessione contributiva, che non hanno dato corso ai lavori entro i termini stabiliti, di iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e di ultimarli entro i successivi ventiquattro mesi. Viene

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

inoltre riconosciuta la facoltà a coloro che non hanno terminato i lavori entro i termini previsti di concluderli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La legge proposta prevede anche la sospensione dei lavori e, quindi, del termine per l'esecuzione dei medesimi, in conseguenza di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e/o dal Comune.

Sempre in materia di termini, il disegno di legge sana eventuali decadenze in cui è incorso chi ha ultimato i lavori oltre i termini imposti dal Comune ma prima dell'entrata in vigore della legge e chi ha prodotto la documentazione di rendicontazione oltre le scadenze fissate.

Parallelamente alla ridefinizione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, viene stabilito in sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori il termine per la presentazione ai Comuni della documentazione di rendicontazione finale prevista dall'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998. In particolare, per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge, detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le disposizioni di cui sopra troveranno applicazione anche qualora sia intervenuto un provvedimento di decadenza dal contributo adottato dal Comune; in tal caso il Comune procederà alla revoca della decadenza e, secondo quanto indicato dalla legge in oggetto, alla restituzione agli aventi diritto delle somme eventualmente recuperate, non maggiorate delle somme accessorie.

I termini indicati nell'art. 4 hanno il carattere della perentorietà, comportando il mancato rispetto degli stessi la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari.

Anche gli adempimenti dei Comuni, istruttori e provvedimentali, relativi al pagamento del saldo del contributo sono soggetti a termine, pari a 120 giorni decorrenti dall'invio della documentazione da parte dell'avente diritto.

Infine, allo scopo di facilitare la definizione dei procedimenti concessori in essere, la prevista norma riconosce ai Comuni la possibilità, qualora l'importo delle spese sostenute, documentato a mezzo fatture, sia inferiore rispetto all'importo risultante dal consuntivo dei lavori eseguiti, di erogare il saldo del contributo, previa rideterminazione dello stesso sulla base dell'importo della spesa documentata ammissibile a contributo. Al medesimo scopo, nel caso di U.M.I. costituite da più edifici, su richiesta del presidente del consorzio, è consentito ai Comuni di procedere all'erogazione del saldo del contributo per i soli edifici per i quali risultino regolarmente ultimati i lavori, previa variante al P.I.R. di disaggregazione della U.M.I. e rilascio di distinte concessioni contributive.

Per gli interventi nei quali, allo stato attuale, non è previsto il rientro di residenti, proprietario o affittuario, nelle abitazioni principali è consentito procedere all'ultimazione parziale dei lavori a condizione che siano eseguiti gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle finiture esterne, con conseguente riduzione del contributo.

Al fine di semplificare le procedure afferenti l'approvazione delle varianti ai P.I.R. l'ultimo comma dell'art. 4 prevede che le modifiche delle priorità delle U.M.I. all'interno dei P.I.R. che non determinano il venir meno della finanziabilità delle Unità, non inficiando la valenza programmativa del P.I.R., possono essere adottate dal Comune con atto dirigenziale di cui, entro trenta giorni, deve essere notiziata la Regione.

Le disposizioni normative che disciplinano la programmazione e l'attuazione degli interventi di ripristino degli immobili privati danneggiati dal sisma del 1997 hanno affidato alla Regione l'attività di controllo di carattere amministrativo ed economico sulle concessioni contributive rilasciate dai Comuni. L'elevato numero delle pratiche sottoposte a controllo, circa 3.800, associato ai già pesanti carichi di lavoro degli enti interessati, oltre che alla complessità degli argomenti trattati, hanno comportato una significativa dilatazione dei tempi dell'attività di controllo, tant'è che ad oggi risulta concluso soltanto il 63% delle pratiche. La chiusura di tale attività entro termini ragionevoli rende necessaria l'adozione di misure finalizzate (Art. 5 del D.D.L.) sia a semplificare che a velocizzare le fasi del procedimento. In tale contesto la norma prevede di assegnare ai Comuni le verifiche ancora non eseguite sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti sugli immobili (art. 13 della



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

D.G.R. 5180/98) e prevede di proceduralizzare l'attività di controllo, stabilendo per ciascuna di dette fasi termini certi per la sua conclusione. Viene perciò previsto che i Comuni devono trasmettere alla Regione la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di controllo sulle concessioni contributive rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Nei novanta giorni successivi all'acquisizione della suddetta documentazione la Regione espleta l'attività di controllo. L'eventuale richiesta di integrazione documentale sospende il decorso del termine. Nel caso in cui l'integrazione documentale non fosse prodotta nel termine assegnato, la Regione espleta l'attività di controllo sulla base della documentazione agli atti. Altresì vengono stabiliti tempi certi per l'espletamento dell'attività di controllo degli interventi per i quali i Comuni non hanno ancora prodotto la pratica concessoria richiesta dalla Regione per l'avvio del procedimento di controllo. Scaduto il termine previsto per l'espletamento dell'attività di controllo, la Regione ne comunica gli esiti al Comune, il quale, nei successivi venti giorni, recepisce le risultanze del controllo o, in alternativa, formula le proprie controdeduzioni. In quest'ultimo caso, la Regione si esprime definitivamente nei trenta giorni successivi all'acquisizione delle controdeduzioni.

Infine l'erogazione del saldo del contributo a favore degli aventi diritto viene subordinata, per gli interventi sottoposti a controllo, all'acquisizione da parte del Comune degli esiti del controllo stesso.

Sempre in merito ai controlli, viene poi stabilito che, qualora la rideterminazione dei contributi spettanti agli aventi diritto, operata dal Comune a seguito degli esiti dell'attività di controllo, comporti la necessità di recuperare somme indebitamente liquidate, è fatto obbligo ai Comuni di avviare i relativi procedimenti di recupero entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione degli esiti del controllo.

Nell'ottica poi di risolvere alcuni dubbi interpretativi che hanno generato contenzioso si dispone il rinvio ad una delibera della giunta regionale con la quale dettare elementi di indirizzo su alcuni temi specifici per assumere un atto d'indirizzo univoco sulle vicende controverse.

b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico (Art. 6 D.D.L.)

La crisi finanziaria e la congiuntura economica determinatasi a partire dal 2007 ed ancora in corso, oltre che le difficoltà del sistema bancario e del sistema di accesso al credito da parte delle imprese, hanno inciso pesantemente sui tempi di realizzazione dei progetti di sviluppo presentati dai soggetti attuatori ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2005, n. 1036 e del relativo bando attuativo approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005, non consentendo l'avvio delle attività nei termini stabiliti dallo stesso bando.

Tutto ciò in considerazione anche del fatto che, a fronte di un contributo commisurato alle sole opere di ripristino dei fabbricati danneggiati dall'evento sismico del 1997, i soggetti attuatori del progetto di sviluppo si trovano a dover sostenere oneri nettamente superiori, che vanno dagli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili, dove vanno implementate le attività previste dal progetto, ai costi per la realizzazione del progetto imprenditoriale e per la messa in esercizio dell'attività.

In considerazione di quanto sopra rappresentato e ferme restando le garanzie a favore della Regione previste dall'art. 11, comma 3, del bando, viene stabilito di differire di ulteriori dodici mesi i termini del periodo di proroga stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n.572.

Qualora, alla scadenza di detto termine, le attività siano state avviate soltanto su una parte degli immobili interessati e risultino verificate le condizioni dettate dall'art. 8, commi 5, 6, 7, 8 del bando così come modificato ed integrato dalla determinazione dirigenziale n. 5870/2014, la decadenza dal contributo opera esclusivamente nei confronti degli edifici nei quali non risultano ultimati i lavori di ripristino e rifunzionalizzazione oltre che implementate le attività di impresa previste dal progetto di sviluppo.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) Utilizzo delle risorse (Art. 7 D.D.L.)

Viene disciplinato l'utilizzo delle risorse destinate dal programma finanziario di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 61/1998 per il recupero degli edifici privati danneggiati diventate disponibili in conseguenza del verificarsi delle cause di decadenza dal contributo, ovvero per il mancato rilascio delle concessioni contributive da parte dei Comuni, stabilendo, in particolare, che tali risorse possano essere destinate dalla Regione al finanziamento di interventi collocati in altri settori della ricostruzione o in fasce prioritarie non ancora finanziate.

Viene altresì disciplinata la gestione delle risorse finanziarie indebitamente percepite dai privati e recuperate dai Comuni a seguito dell'adozione dei provvedimenti di decadenza, le quali devono essere restituite entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione delle stesse da parte del Comune.

d) Ricostruzione pubblica (Art. 8 D.D.L.)

Con le risorse destinate alla ricostruzione post sisma 1997 sono stati finanziati 2.484 interventi pubblici, articolati nelle varie tipologie previste dalla normativa, di cui 2.263 (92%) con lavori ultimati e 198 (8%) con lavori in corso o non ancora iniziati (per 66 deve ancora essere approvato il progetto e rilasciata la concessione contributiva).

La maggior parte degli interventi non ancora eseguiti sono stati finanziati negli ultimi due anni, ma ci sono assegnazioni effettuate anche da più di più di dieci anni alle quali non è ancora seguita la concessione del contributo in quanto i beneficiari non hanno inviato la documentazione necessaria.


Le norme di legge fissa, pertanto, delle scadenze perentorie per la presentazione dei progetti, per l'affidamento dei lavori e per la loro conclusione, allo scopo di accelerare l'avvio e la chiusura dei cantieri, salve le dovute eccezioni per gli interventi di maggiore rilevanza e quando il mancato rispetto dei termini non sia imputabile a fatto dell'ente. In caso di ulteriore inadempienza dei beneficiari, si potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.

Tra gli interventi con lavori conclusi ce ne sono oltre 200 per i quali gli enti attuatori non hanno ancora inviato la documentazione richiesta per l'erogazione del saldo. Ciò comporta, tra l'altro, l'impossibilità di accertare le eventuali economie con conseguente blocco di risorse che potrebbero essere destinate al finanziamento di altri interventi.

Anche in questo caso, pertanto, la normativa fissa delle scadenze improrogabili per l'invio della rendicontazione da parte degli enti attuatori.

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'invio della documentazione è prevista l'attivazione di un'azione sostitutiva da parte della Regione per l'istruttoria tecnica – amministrativa fermo restando la responsabilità e titolarità del procedimento in capo ai Comuni. Non è stata presa in considerazione, per gli interventi già conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ipotesi di decurtare dal contributo le somme non rendicontate nei termini al fine di evitare effetti finanziari negativi a carico degli enti attuatori, che in molti casi, hanno anticipato alle imprese esecutrici le somme dovute. Si ritiene che attraverso un'azione sostitutiva si possa pervenire alla chiusura della pratica amministrativa ed alla liquidazione delle somme dovute, laddove questo sia possibile. Gli enti attuatori possono anche presentare motivata istanza per il supporto degli uffici regionali che avverrà secondo modalità e procedure fissate dalla Giunta regionale.

Considerato che per un numero consistente di pratiche il mancato invio della rendicontazione finale è dovuto al mancato completamento delle procedure di esproprio. Al riguardo si rappresenta che la Giunta, con la deliberazione n. 213 del 07 marzo 2016, ha conferito ai Comuni la possibilità di rendicontare le spese per dette procedure entro 12 mesi dalla rendicontazione dei lavori e ricevere, nel frattempo, un ulteriore acconto del saldo. In questo caso trascorsi dodici mesi dall'erogazione dell'ulteriore acconto senza che il soggetto attuatore produca la documentazione di spesa degli espropri quella parte di finanziamento verrà revocata ed il relativo onere rimarrà a carico dell'ente espropriante.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) Disposizioni inerenti agli eventi sismici del 1979 e del 1982-84 (Art. 9 D.D.L.)

Il disegno di legge all'art. 9 introduce termini per l'erogazione a favore degli aventi diritto dei contributi del sisma 1982-1984 nonché per gli adempimenti a carico dei Comuni. Nel caso di mancato rispetto dei termini le somme concesse ai Comuni vengono considerate economie e debbono essere restituite alla Regione.

Anche per le ricostruzioni post-sisma del 1979 e del 1982-84 viene disposto che nel caso l'azione giudiziaria di recupero dei crediti vantati verso il beneficiario abbia avuto un esito infruttuoso il Comune adotta un provvedimento di archiviazione del procedimento concessorio e non si procede al recupero dello stesso nei confronti dei Comuni.

f) Ulteriori disposizioni (Art. 10 D.D.L.)

In base alle vigenti disposizioni, nel caso l'intervento non sia completato è prevista la pronuncia di decadenza del contributo da parte del Comune e, contestualmente, la riduzione del trasferimento della Regione a favore dell'ente. In questo caso il Comune deve attivare le procedure di recupero del contributo erogato in eccedenza che in alcuni casi non producono alcun effetto a seguito del fallimento del soggetto beneficiario. Essendo stato eliminato il trasferimento regionale, a seguito della decadenza ed in mancanza del recupero delle somme erogate, l'amministrazione comunale si trova oggi a dover far fronte alla mancanza degli importi non recuperati. Risulta evidente che nel caso in cui il Comune abbia correttamente posto in essere tutte le procedure per il recupero del contributo nei confronti del soggetto dichiarato fallito dal Tribunale senza alcun esito sul versante delle entrate non debba essere finanziariamente penalizzato dalla Regione.

La proposta formulata al comma 1 dispone che nel caso l'azione giudiziaria di recupero dei crediti abbia avuto un esito infruttuoso il Comune adotta un provvedimento di archiviazione e la Regione non avvia l'azione di recupero della somma nei confronti del Comune. È prevista in questo caso l'istituzione di un fondo di garanzia per la mancata restituzione da parte dei soggetti privati ai Comuni delle somme anticipate per interventi non conclusi a seguito di procedure fallimentare di imprese/soggetti assegnatari del contributo.

E' prevista altresì l'istituzione di un ulteriore fondo per la concessione di un'anticipazione regionale al soggetto attuatore per il completamento di un'opera pubblica o di un bene culturale nel caso in cui siano accertati danni alle opere realizzate che risultano a carico dell'impresa esecutrice che si trova in procedura fallimentare. Il soggetto attuatore dovrà porre in essere tutte le procedure per il recupero delle somme dovute dall'impresa esecutrice e versare l'importo eventualmente recuperato alla Regione a rimborso dell'ulteriore acconto liquidato.

Si prevede infine la disciplina per il mancato rilascio del D.U.R.C. nel caso di imprese esecutrici che si trovano in procedura fallimentare, in recepimento delle indicazioni nel frattempo emanate dall'I.N.P.S., prevedendo, in particolare, che, qualora l'impresa sia dichiarata fallita, il beneficiario del contributo versi le somme dovute al curatore fallimentare e che, in tali ipotesi, non debba essere prodotto il D.U.R.C..

L'ultimo comma prevede infine la pronuncia di decadenza per gli interventi eseguiti in anticipazione, in assenza del contributo, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune.

g) Modificazioni legge regionale 12 agosto 1998 n. 30 (Artt. 11-14 D.D.L.)

Nelle more dell'eventuale concessione di finanziamenti da parte dello Stato per il completamento della ricostruzione, si è ritenuto opportuno disciplinare l'entità del contributo massimo erogabile ed eventuali priorità di intervento per le residenze secondarie (seconde case).

La norma proposta (Art. 11 del D.D.L.) prevede di concedere un contributo nella misura massima del 50% del costo ammissibile dell'intervento. Quest'ipotesi di riduzione del contributo per le seconde case è già prevista nelle disposizioni del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 01 agosto 2012, con il quale è stata finanziata la ricostruzione post sisma 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ancora in relazione alla possibilità di mutuare strumenti normativi previsti per la ricostruzione del 2012, risulta interessante proporre al Governo, per il finanziamento dei residui interventi in Umbria, lo stesso meccanismo finanziario praticato per gli interventi dopo il sisma del 2012 facendo ricorso al credito di imposta garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti, come peraltro sembra essere ipotizzato anche per i fondi messi a disposizione della Protezione Civile con la legge di stabilità 2016.

In ogni caso il contributo massimo concedibile per la riparazione o il ripristino delle seconde case, pari al 50% del contributo ammissibile, sarà erogato a condizione che sia almeno eseguito il consolidamento strutturale dell'edificio (unità strutturale).

Per il recupero di U.M.I./edifici in fascia N all'interno dei PIR, è previsto un finanziamento massimo pari al 60% del contributo ammissibile condizione che sia almeno eseguito il consolidamento strutturale dell'edificio (unità strutturale) e il ripristino delle finiture esterne.

L'ambito degli interventi sostitutivi viene ulteriormente limitato (Art. 12 del D.D.L.), in quanto la sostituzione da parte dei Comuni viene resa possibile per i soli interventi da realizzare nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'art. 3 della legge n. 61/1998. Presupposto per l'attivazione degli interventi sostitutivi continua ad essere rappresentato dal mancato adempimento, nei termini stabiliti, di alcuni obblighi che le disposizioni normative pongono in capo ai soggetti beneficiari del contributo, quali la costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio, la presentazione al Comune della documentazione progettuale o dell'eventuale integrazione della stessa, l'inizio dei lavori e il loro completamento.

La norma in argomento proposta prevede che la sostituzione possa avere luogo solo se il Comune accerta la sussistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento. Qualora non venga accertato dal Comune tale l'interesse, è consentito ai proprietari di manifestare il proprio intendimento a realizzare l'intervento, attraverso una dichiarazione da inoltrare al Comune entro un termine stabilito. Tale facoltà è riconosciuta ai soli proprietari delle unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad abitazione principale o ad attività produttiva e nel solo caso in cui l'intervento di ripristino sia finalizzato a consentire il rientro dei nuclei familiari ivi residenti o la ripresa delle attività produttive. Allo scopo di circoscrivere l'intervento ai soli casi in cui sussiste un'esigenza reale di recupero degli immobili, è consentito ai Comuni di procedere alla ridefinizione dell'ambito dell'intervento unitario che deve coincidere con l'edificio, secondo la definizione risultante dall'allegato A alla D.G.R. n. 5180/1998.

h) Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2003 n. 2. Personale a tempo determinato assunto dai comuni per la ricostruzione (Art. 15 D.D.L.)

L'art. 14, comma 14, della legge 61/1998, modificato ed integrato dai commi 3-septies e 3-octies dell'art. 3 della legge n. 226/99, prevedeva che una quota non superiore al 4% delle risorse disponibili per la ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi potesse essere destinata al supporto tecnico – amministrativo, potenziando anche gli uffici mediante assunzioni di personale a tempo determinato. In applicazione di tale norma la Regione, la Provincia di Perugia e i Comuni coinvolti nella ricostruzione post sisma 1997 hanno effettuato circa 600 assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato.

L'articolo 6-ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365 ha consentito alla Regione e agli enti locali umbri di trasformare tali rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati.

Per conseguire la massima stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per la gestione del sisma '97 la Regione Umbria ha previsto con l'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 la possibilità che gli enti locali umbri potessero ricoprire posti vacanti attraverso la stipula tra loro di specifici accordi di programma finalizzati all'assunzione del personale già assunto, entro il 30 giugno 2002, con contratto a tempo determinato presso altro ente e risultato idoneo ai concorsi riservati ex legge n. 365/2000 di cui sopra. Al fine di incentivare la stipula di questi accordi la Regione ha erogato all'ente che

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

procedeva all'assunzione un premio di 20.000,00 euro per ogni dipendente stabilizzato. Tali disposizioni nazionali e regionali hanno consentito di stabilizzare, nel tempo, i rapporti di lavoro per circa 540 dipendenti.

Nonostante ciò, attualmente sono ancora presenti n. 32 dipendenti che erano stati assunti a tempo determinato presso i Comuni di Monte S. Maria Tiberina (1), Nocera Umbra (26), Vallo di Nera (1) e Valtopina (4).

I suddetti contratti di lavoro sono stati rinnovati e prorogati di anno in anno, in base all'art. 14, comma 14, della legge 61/98, all'art. 1, comma 400, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 per l'anno 2013, ed anche successivamente per il biennio 2014-2015 garantendo la continuità del servizio, senza interruzione, per un periodo che varia da un minimo di 10 anni ad un massimo di 18 anni. Dal marzo 2016 i rapporti di lavoro a tempo determinato sono stati interrotti con un sostanziale blocco dell'attività tecnica ed amministrativa relativa alla ricostruzione nei Comuni di Nocera Umbra e Valtopina.

Dei 32 precari di cui sopra, 30 sono risultati idonei ai concorsi riservati indetti dai comuni, ai sensi della L. 365/2000, per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, ma non sono stati stabilizzati per motivazioni non dipendenti dalla loro volontà ma per le condizioni oggettive in cui si trovano i piccoli Comuni che non hanno posti in organico né risorse finanziarie per procedere alla loro stabilizzazione. Appare pertanto indispensabile, nel quadro sopra descritto, individuare le misure che cercano di porre fine a questo stato di precarietà che dura da moltissimi anni.

Sono state valutate le circostanze e le possibili soluzioni e si è convenuto nel tavolo di lavoro costituito dalla Regione, anche con l'ANCI, i Comuni interessati e le organizzazioni sindacali che l'obiettivo della stabilizzazione del personale a tempo determinato, già assunto presso i Comuni per completare la ricostruzione post sisma '97, può essere maggiormente perseguito attraverso il ricorso all'istituto dell'accordo di programma previsto dalla legge regionale n. 2/2003.

Il disegno di legge per il completamento della ricostruzione '97 prevede, quindi, le disposizioni finalizzate all'applicazione dello strumento dell'accordo di programma tra gli Enti già previsto dalla L.R. 2/2003 al processo di stabilizzazione del suddetto personale. Innanzitutto, per consentire l'applicazione degli accordi di programma a tutto il personale precario, è necessario modificare l'art. 1 della L.R. 2/2003 prevedendo quale termine per l'assunzione del personale a tempo determinato finalizzato alla ricostruzione post sisma '97 il 31 dicembre 2005 (attualmente previsto al 30 giugno 2002), inoltre, si prevede che tra i soggetti che possono stipulare gli accordi di programma siano inserite anche le aziende sanitarie regionali, che, in base alla definizione di cui all'art. 4 comma 2 del T.U. in materia di Sanità e Servizi Sociali approvato con la L.R. n. 11/2015, comprendono le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero - universitarie. Con l'articolo proposto si autorizzano gli enti, al fine della stipulazione degli accordi di programma, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2018 le graduatorie dei concorsi riservati indetti dai Comuni ai sensi della legge 365/2000, si consente l'applicazione dell'accordo di programma anche nel caso in cui il personale abbia interrotto il rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Ente ed, infine, si conferma il premio di stabilizzazione mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 14 comma 14 L.61/98 secondo le modifiche introdotte dall'art. 1 comma 10 quater del D.L. 210 del 30 dicembre 2015 convertito in legge n. 21 del 25 febbraio 2016, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Il percorso individuato è comunque subordinato alla verifica dell'effettiva disponibilità dei posti disponibili, nonché della volontà a stipulare accordi di programma per assumere personale a tempo determinato sisma '97 da parte degli enti locali umbri, i quali verranno sensibilizzati al riguardo, attraverso il diretto coinvolgimento di ANCI Umbria, richiamandoli al principio di solidarietà tra gli enti locali, degli enti strumentali della Regione e delle Aziende Sanitarie regionali.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**i) Modifiche alla Legge regionale 28 novembre 2003 n. 23. Alienazione strutture prefabbricate realizzate a seguito sisma '97 (Art. 16 D.D.L.)**

Con l'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 29 del 29 dicembre 2014 sono state introdotte una serie di modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'articolo 52 della legge regionale n. 23 del 28 novembre 2003 con il quale si dettano regole in materia di strutture prefabbricate realizzate a seguito della crisi sismica del '97.

In particolare le disposizioni introdotte con la legge regionale 29/2014 prevedono la vendita unitaria sia delle strutture prefabbricate che del diritto di proprietà dell'area di sedime con l'obbligo dei Comuni di frazionare le aree acquisite per essere destinate ad aree attrezzate di protezione civile, modificare la destinazione urbanistica delle suddette aree e costituire, laddove non si addivenga all'alienazione di tutte le strutture, anche a consorzi o condomini per la gestione delle aree al fine di assicurarne la loro manutenzione.

A seguito delle osservazioni formulate da diversi Comuni si è ritenuto opportuno proporre una modifica a tale disposizione non prevedendo l'obbligo della vendita unitaria—del prefabbricato e dell'area su cui insiste il medesimo— ma l'alienazione del diritto di superficie sulla struttura prefabbricata.

Ulteriore disposizione che destava preoccupazione in alcuni enti locali era quella relativa al comma 1-ter dell'articolo 52, che prevedeva la vendita prioritaria delle strutture prefabbricate ai soggetti residenti nel Comune ovvero a quelli che vi svolgono attività lavorativa esclusiva o principale e che non sono titolari, nel Comune o nei Comuni limitrofi, di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento riferiti ad alloggi. Si può ritenere che, in virtù di tale disposizione, l'alienazione delle strutture prefabbricate risulti, in concreto, per i soggetti acquirenti strumentale alla costituzione di una prima casa e non finalizzata ad un utilizzo transitorio e provvisorio di tali strutture; considerato che i prefabbricati di che trattasi non risultano idonei a costituire abitazioni principali, l'attuazione della norma determina in capo al Comune l'obbligo di disciplinare gli insediamenti sia dal punto di vista urbanistico che edilizio in quanto tali costruzioni sono realizzate senza rispettare le disposizioni del regolamento edilizio vigente nei vari Comuni.

La proposta di modifica stabilisce che le strutture prefabbricate sono destinate al ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per esigenze umanitarie, che il Comune, salva la disponibilità per l'uso di cui sopra, può disporne un uso provvisorio per lo sviluppo turistico e socio-economico del luogo (residenze per vacanze o secondarie) e che solo in casi eccezionali ed entro determinati limiti (misura massima 50%, rispetto piano comunale di emergenze, ecc..) l'amministrazione comunale, previo assenso della regione, potrà destinarle ad abitazioni principali con la cessione della proprietà superficiaria dei soli prefabbricati. In tale ultimo caso, l'alienazione deve avvenire per l'intera area o comparto urbanizzato, evitando di avere situazioni miste con la presenza sia pubblica che privata, e deve essere preceduta dalla legittimazione degli interventi che sono stati realizzati in regime speciale per esigenze di protezione civile. Al fine di assicurare la conformità urbanistica il Comune dovrà approvare una variante urbanistica ai sensi dell'art. 66 della l.r. 11/2005 e secondo le procedure indicate dall'art. 58 della l. 133/2008 e dall'art. 32 comma 4 lettera f) della l.r. 1/2015, anche per assicurare il rispetto di alcuni parametri edilizi in grado di assicurarne la qualità residenziale.

La disposizione disciplina le modalità di definizione del prezzo, tenendo conto che l'area di sedime non è oggetto di cessione, e di utilizzo da parte del Comune di quanto ricavato dalla vendita.

L'ottavo comma disciplina le modalità di cessione dei materiali risultanti dallo smontaggio delle strutture delocalizzate di cui al precedente comma e la destinazione delle somme eventualmente riscosse.


j) Norma finanziaria (Art. 17 D.D.L.)

Gli oneri derivanti dalla legge proposta, compresi i fondi di cui all'articolo 10, non ricadono sul bilancio regionale ma sulle risorse gestite con la contabilità speciale 1386 intestata al Presidente della Regione – Funzionario delegato ex art. 15, comma 5, del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e ripartite con il Programma finanziario di cui all'art. 2 comma 2, dello stesso decreto.

La bozza del DDL è stata sottoposta all'esame, anche nella fase formativa, dell'ANCI UMBRIA e della rete delle professioni che hanno formulato proposte e considerazioni di cui si è tenuto conto nella formulazione del testo della proposta.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti".

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della normativa statale vigente, gli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi connessi al completamento degli interventi di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 1979, 1982-1984 e 1997.

Art. 2
(Omissa presentazione del progetto degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dello stesso d.l. 6/1998 che non hanno presentato al Comune competente il progetto degli interventi ammessi a finanziamento, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) sono dichiarati decaduti dalle provvidenze con le modalità e i termini di cui al comma 2. Sono fatti salvi gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei programmi di recupero (P.R.I.) di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, qualora risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 12 della presente legge. Sono altresì fatti salvi gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei programmi integrati di recupero acquistati dai Comuni dopo il sisma del 1997 e destinati a pubblici servizi.

2. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano una riconoscione degli interventi per i quali opera la decadenza di cui al comma 1 ed adottano, ove non vi abbiano ancora provveduto, i conseguenti provvedimenti di decadenza dal contributo; gli

segue atto n. 355 del 01.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esiti dell'attività di ricognizione sono comunicati alla Regione entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente periodo.



Art. 3
(Integrazione documentale)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4 del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dello stesso d.l. 6/1998 che non hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta dal Comune per il rilascio della concessione contributiva entro i termini stabiliti, ancorché sia intervenuto un provvedimento di decadenza, possono presentare al Comune competente tale documentazione, comprensiva degli atti autorizzativi necessari per l'esecuzione dell'intervento, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal contributo. Qualora sia stato adottato un provvedimento di decadenza, il Comune, con l'atto di concessione del contributo, dispone altresì l'annullamento del provvedimento di decadenza medesimo.

2. Il Comune competente, acquisita la documentazione integrativa di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate dalla Giunta regionale con proprio atto comunicato ai Comuni e ai soggetti interessati, procede al rilascio delle concessioni contributive, entro il termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione dell'atto medesimo.


3. La Giunta regionale, nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, su istanza dell'interessato, da prodursi a pena di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo termine di cui al comma 2, diffida il Comune ad adempire entro trenta giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, la Giunta regionale provvede, entro i venti giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta per il rilascio della concessione contributiva. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo devono iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data della comunicazione comunale del rilascio della concessione contributiva e ultimarli nei successivi ventiquattro mesi, a pena di decadenza dal contributo.

segue atto n. 355 del 01.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Qualora i piani o i programmi approvati subordinino l'esecuzione degli interventi al finanziamento delle proprietà pubbliche ricomprese nell'ambito degli stessi interventi o alla realizzazione di opere pubbliche interferenti con gli stessi, il termine di sessanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di consegna dei lavori dell'intervento di parte pubblica ovvero da quella di ultimazione dell'opera pubblica interferente.



Art. 4
(Inizio e ultimazione dei lavori)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4 del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dello stesso d.l. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della l.r. 30/1998, devono iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ultimarli entro i successivi ventiquattro mesi.

2. Coloro che, pur avendo regolarmente iniziato i lavori, non li hanno ultimati entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della l.r. 30/1998, devono ultimarli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora nel corso dei lavori si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria o dal Comune, il periodo di sospensione dei lavori non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 3, comma 4 e dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4 del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dello stesso d.l. 6/1998 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni, non decadono dal contributo. Non decadono, altresì, dal contributo coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prodotto la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in

segue atto n. 355 del 08.06.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attuazione dell'articolo 4, comma 3 della l.r. 30/1998 e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. 30/1998, oltre i termini stabiliti dai Comuni.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo la documentazione di rendicontazione finale e il documento unico di regolarità contributiva, nonché l'eventuale documentazione integrativa devono essere trasmessi ai Comuni, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.


6. Nel caso di interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata comunicata l'ultimazione dei lavori, il termine di sessanta giorni, per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo. Il Comune verificato che i soggetti interessati hanno dato corso agli adempimenti di cui ai medesimi commi 1, 2, 4, 5 e 6 dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce, all'avente diritto l'ammontare del contributo non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.

8. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza non opera per gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, qualora risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della l.r. 30/1998; così come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

9. Il Comune competente dispone l'erogazione del saldo del contributo, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui ai commi 5 e 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 13, in materia di attività di controllo.

segue atto n. 355 del 08.12.16

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

10. Qualora l'importo delle spese sostenute, documentato a mezzo fatture quietanzate, risulti inferiore rispetto a quello del consuntivo dei lavori eseguiti, il Comune eroga il saldo del contributo previa rideterminazione dello stesso sulla base dell'importo della spesa documentata ammissibile a contributo.

11. Qualora nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998 i lavori risultino ultimati soltanto per alcuni degli edifici facenti parte dell'unità minima di intervento (U.M.I.), il Presidente del consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, su conforme delibera dell'assemblea del consorzio stesso, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori e della presenza di contabilità separate, presenta la proposta di disaggregazione dell'U.M.I. al Comune competente, il quale, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14, provvede all'approvazione della variante al P.I.R. e al rilascio di separate concessioni contributive.

12. Qualora ai sensi del comma 11, il Comune abbia provveduto al rilascio di separate concessioni contributive, il termine di cui al comma 5 per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale relativa agli edifici per i quali risultano ultimati i lavori, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione contributiva.


13. Le U.M.I. risultanti dalla disaggregazione permangono nella originaria priorità di intervento e alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8. In tale ipotesi i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione contributiva.

14. Limitatamente ai soli interventi nei quali, alla data di entrata in vigore delle presente legge, non sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale di nuclei familiari ivi residenti, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere all'ultimazione parziale dei lavori. In tale ipotesi ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio è riconosciuto un contributo pari alla minore somma tra il costo degli interventi, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile, e il settantacinque per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie complessiva di ciascuna delle unità immobiliari costituenti l'edificio, a condizione che

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle rifiniture esterne dell'edificio.

15. La variazione di priorità delle U.M.I. tra le fasce finanziarie dal P.I.R. può essere disposta con provvedimento assunto dal responsabile dell'ufficio comunale competente da comunicare alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione.

**Art. 5**

(Attività di controllo sugli interventi dei privati)

1. L'attività di verifica e controllo in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti è effettuata dal Comune.

2. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comune competente l'elenco dei procedimenti non ancora conclusi, oggetto di verifica e controllo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180.


3. Il Comune entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'elenco di cui al comma 2, comunica alle strutture regionali competenti lo stato di ciascun procedimento concessorio.

4. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, espletate le attività di cui all'articolo 13, comma 1 dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998, abbiano provveduto all'erogazione del saldo del contributo, il procedimento di verifica di cui all'articolo 13, comma 2 della d.g.r. 5180/1998 si ritiene concluso. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge trasmette alle strutture regionali competenti la comunicazione di fine lavori.

5. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato erogato il saldo del contributo, il Comune esegue le attività di verifica e controllo in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti. Il Comune entro novanta giorni dalla data di comunicazione di fine lavori informa sull'esito dell'attività di controllo le strutture regionali competenti allegando copia della comunicazione di fine lavori.

segue atto n. 355 del 21.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



6. Per le concessioni contributive rilasciate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, la Regione richiede al Comune competente la relativa documentazione da trasmettere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta stessa, ai fini del controllo di carattere amministrativo ed economico ai sensi dell'articolo 13, comma 3 dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione.

7. La Regione, per motivate esigenze istruttorie, può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta ai sensi del comma 6, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della documentazione stessa. La richiesta di integrazione della documentazione ha effetto sospensivo del termine previsto per l'espletamento dell'attività di controllo.

8. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già avviata la procedura di controllo di cui all'articolo 13, comma 3 dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998 il Comune deve produrre la documentazione integrativa richiesta dalla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione integrativa.

9. Il Comune, qualora non abbia prodotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la pratica concessoria richiesta dalla Regione per l'avvio del procedimento di controllo, deve trasmettere la stessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro trenta giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, la Giunta regionale provvede, entro i venti giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione.

10. Nel caso in cui l'integrazione della documentazione di cui ai commi 7 e 8 non venga prodotta entro il termine di cui ai medesimi

segue atto n. 355

del 01.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

commi 7 e 8, la Regione espleta l'attività di controllo sulla base della documentazione acquisita agli atti. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, la Regione può disporre l'audizione dei tecnici comunali e di tecnici professionisti.

11. La Regione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 comunica al Comune competente gli esiti dell'attività di controllo. Il Comune, entro i successivi venti giorni assume i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare gli atti di concessione delle provvidenze alle risultanze dell'attività di controllo e ne trasmette copia alla Regione, ovvero formula le proprie motivate controdeduzioni e le trasmette alla Regione. Nel caso di controdeduzioni la Regione comunica al Comune l'esito del controllo entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione delle controdeduzioni e il Comune assume i provvedimenti amministrativi di propria competenza entro i successivi trenta giorni.

12. Per gli interventi sottoposti a controllo il Comune trasmette alla Regione il provvedimento di approvazione della rendicontazione finale e di determinazione della rata di saldo del contributo entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. La Regione comunica gli esiti della verifica entro i successivi sessanta giorni.

13. L'erogazione del saldo del contributo a favore degli aventi diritto è subordinata all'acquisizione da parte del Comune degli esiti dell'attività di controllo di cui ai commi 11 e 12.

14. Qualora la rideterminazione dei contributi spettanti agli aventi diritto operata dal Comune ai sensi del commi 11 e 12 comporti la necessità di procedere al recupero di somme indebitamente liquidate, è fatto obbligo al Comune competente di avviare i relativi procedimenti di recupero entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione degli esiti del controllo di cui ai commi 11 e 12, dandone contestuale notizia alla Regione. Eventuali inadempienze sono segnalate dalla Regione all'Ente di vigilanza competente in materia.

15. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare le modalità tecniche e amministrative per l'attività di controllo di cui al presente articolo al fine di assumere un atto d'indirizzo univoco.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 6
(Misure su particolari tipologie di interventi)

1. Il termine del periodo di proroga di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014 n. 572 per l'avvio degli interventi previsti dalla deliberazioni della Giunta regionale 22 giugno 2005, n. 1036 sono prorogati di dodici mesi. Per gli interventi i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dodici mesi per l'avvio degli interventi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione, su istanza degli interessati, subordinatamente alla presentazione alla Regione, di garanzia fideiussoria rimodulata nei termini e nell'importo in relazione ai nuovi termini di scadenza.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. Qualora il progetto di sviluppo risulti avviato nei termini prescritti solo per una parte degli edifici o delle U.M.I. interessate, la decadenza dal contributo opera, esclusivamente, sui rimanenti edifici o U.M.I. nei quali non risultano ultimati i lavori di ripristino e di rifunzionalizzazione e implementate le attività di impresa previste dal progetto di sviluppo.

Art. 7
(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse assegnate con il programma finanziario previsto dall'articolo 2, comma 2 del d.l. 6/1998, per il recupero del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 1997 e non utilizzate dal Comune per il verificarsi delle cause di decadenza di cui all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, commi 3 e 4, all'articolo 4, comma 8, all'articolo 6, comma 3 e all'articolo 8, comma 11 della l.r. 30/1998, così come modificato ed integrato dall'articolo 12 della presente legge, ovvero per il mancato rilascio delle concessioni contributive nei termini stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 3, possono essere destinate dalla Regione al finanziamento di interventi collocati in altri settori della ricostruzione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Il Comune, contestualmente all'adozione dei provvedimenti di decadenza, avvia il procedimento per il recupero delle somme indebitamente percepite dai privati, aumentate degli interessi legali, che devono essere restituite al Comune competente entro novanta giorni dalla data della richiesta formulata dal Comune stesso.

3. Il Comune, su istanza dell'interessato, può disporre il recupero delle somme di cui al comma 2 in forma rateizzata, fino ad un massimo di anni tre, con l'applicazione degli interessi legali.

4. Il Comune restituisce l'importo risultante dalla differenza tra le erogazioni regionali e l'ammontare delle concessioni contributive, rideterminato a seguito dei provvedimenti di decadenza.

Art. 8*(Programmazione e rendicontazione opere pubbliche)*

1. Gli enti assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), all'articolo 3, comma 1, ad eccezione dell'edilizia residenziale privata, e all'articolo 8, comma 3 del d.l. 6/1998, devono provvedere, pena la revoca del finanziamento, alla presentazione alla Regione dei progetti esecutivi approvati delle opere, entro il termine di dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento.

2. Per gli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

3. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 provvedono, pena la revoca del finanziamento, all'affidamento dei lavori e alla consegna degli stessi entro il termine di otto mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

4. Per gli interventi il cui contributo è stato già concesso alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

5. Per i progetti degli interventi di cui al comma 1 approvati successivamente all'entrata

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in vigore della presente legge, gli enti attuatori provvedono alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dal capitolato speciale d'appalto e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 trasmettono alla Regione la documentazione di rendicontazione finale necessaria per l'erogazione del saldo entro il termine massimo di dodici mesi dalla conclusione dei lavori. Le spese non rendicontate entro tale termine sono decurtate dal finanziamento concesso.

7. Per gli interventi già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 6 è stabilito in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale, previa diffida, dispone l'intervento delle strutture regionali competenti, presso gli enti attuatori, limitatamente all'espletamento delle attività di verifica tecnico amministrative funzionali alla predisposizione degli atti di rendicontazione finale.

8. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono presentare motivata istanza alla Regione al fine di chiedere il supporto delle strutture regionali competenti per l'istruttoria tecnica amministrativa delle pratiche relative a lavori già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.


9. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 7 e 8, fermo restando la responsabilità del procedimento e la titolarità dei relativi provvedimenti in capo all'ente attuatore.

10. La Giunta regionale, con proprio atto, può prorogare i termini previsti dal presente articolo per un massimo di ulteriori dodici mesi per gli interventi di importo complessivo assegnato pari o superiore a un milione di euro. Può, altresì, essere concessa, a seguito di motivata richiesta dell'ente attuatore, una proroga per fatti non imputabili allo stesso.

Art. 9

(*Disposizioni inerenti gli eventi sismici 1979 e 1982-1984*)

segue atto n. 355 del 01.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il Comune che non ha provveduto alla erogazione a saldo del contributo entro i termini di cui dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), o entro i termini di cui dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), procede alla erogazione del suddetto contributo entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne dà comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

2. Il Comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 4/2011 deve effettuare i prescritti adempimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa e darne comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

3. Il Comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della l.r. 7/2012, deve effettuare i prescritti adempimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa e darne comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

4. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, le somme concesse dal Comune ai privati devono essere recuperate dal Comune stesso e restituite alla Regione, maggiorate degli interessi legali.

5. Qualora, per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici, finanziati a seguito degli eventi sismici 1979 e 1982-1984, il Comune debba recuperare somme nei confronti dei beneficiari dei contributi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

**Art. 10
(Ulteriori disposizioni)**

1. Il Comune, qualora l'azione giudiziaria di recupero dei crediti vantati verso il beneficiario del contributo abbia avuto un esito infruttuoso, adotta un provvedimento motivato di

segue atto n. 355 del 01.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

archiviazione del procedimento concessorio e lo trasmette alla Regione. In questi casi, la Regione non avvia azioni di recupero del contributo trasferito al Comune interessato.

2. E' istituito un apposito fondo al fine di finanziare le somme non recuperate dai Comuni ai privati nei casi di cui al comma 1.

3. E' istituito un apposito fondo al fine di consentire il completamento delle opere pubbliche rimaste incompiute a seguito della risoluzione anticipata del contratto di appalto, anche se contestata in giudizio. Le risorse del fondo non possono essere utilizzate in caso di sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico dell'ente appaltante, fatta salva diversa disposizione adottata dalla Giunta regionale con proprio atto, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e dell'utilità dell'opera pubblica.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di utilizzo dei fondi dei commi 2 e 3.

5. Qualora l'impresa esecutrice dei lavori sia in procedura fallimentare il soggetto beneficiario sospende ogni pagamento a favore della suddetta impresa. Le somme dovute all'impresa in procedura fallimentare, derivanti dalla contabilità finale, sono versate dal beneficiario a favore del curatore fallimentare. In tali casi, l'impresa non è tenuta alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva finale nel rispetto della normativa vigente.

6. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4 del d.l. 6/1998 che hanno eseguito prima della concessione contributiva interventi edilizi a qualsiasi titolo su immobili danneggiati dal sisma del 1997, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 9 dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998, sono dichiarati decaduti dal contributo.

Art. 11

(Modificazioni e integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Al comma 3 quater dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, le parole: ", previo parere della competente commissione consiliare," sono sopprese e dopo le parole: "per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3 ter" sono aggiunte le seguenti: "nonché per le unità minime di

segue atto n. 355 del 01.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter;".

2. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, sono aggiunti i seguenti:

"3 quinquies. Il contributo spettante agli aventi diritto per gli interventi sulle tipologie di edifici di cui al comma 3 ter è determinato applicando un importo pari al cinquanta per cento dei costi base massimi ammissibili, adottati dalle Regioni Marche ed Umbria con l'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, rimodulati sulla base dei parametri tecnici ed economici previsti dalla medesima intesa nonché di quelle stabiliti dalla Regione in attuazione dell'articolo 52, comma 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2002). Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio.

3 sexies. Il valore percentuale stabilito dal comma 3 quinquies è elevato al sessanta per cento per gli interventi sulle unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter. Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio e le finiture esterne.".

Art. 12

*(Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 12
agosto 1998, n. 30)*

1. L'articolo 8 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8
(Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni per far fronte agli eventuali maggiori costi della

segue atto n. 555 del 08.06.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

progettazione e degli interventi, nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito ai Comuni qualora si sostituiscano agli aventi diritto.

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo.

3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi sostitutivi sono versate alla Regione.

4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero dei maggiori costi della progettazione e degli interventi rispetto al contributo dovuto.

5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2.

6. I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, qualora gli interventi sugli edifici danneggiati ubicati all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998 non vengano realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune, subordinatamente all'accertamento da parte dei Comuni stessi della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento.

7. Il Comune procede alla verifica della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza dei termini della diffida di cui al comma 6. Gli esiti di tale verifica sono comunicati ai proprietari aventi diritto e al consorzio, ove costituito, nei successivi trenta giorni.

8. Qualora non venga accertato dal Comune l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita alla momento dell'evento sismico ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all'articolo 5, comma 1 del d.l. 6/1998, destinata, al momento della manifestazione d'interesse, al rientro dei nuclei familiari ivi residenti o alla ripresa dell'attività produttiva, può manifestare il proprio interesse

segue atto n. 355 del 08.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla ricostruzione con una dichiarazione da inoltrare al Comune competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di cui al comma 7.

9. Il mancato rilascio nei termini stabiliti della dichiarazione di cui al comma 8, equivale al diniego dell'interesse alla ricostruzione.

10. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 il Comune procede, compatibilmente con la definizione di edificio di cui all'Allegato A) della d.g.r. 5180/1998, alla ridefinizione dell'ambito dell'intervento unitario attraverso una variante al programma integrato di recupero e si sostituisce ai proprietari che non aderiscono al consorzio entro il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal Comune.

11. Il Comune dichiara la decadenza dal contributo qualora non risultino verificate le condizioni di cui ai commi 6 e 8.

12. Nel caso di mancato versamento da parte dei proprietari sostituiti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla richiesta formulata dal Comune, della somma dovuta ai sensi del comma 4 o dell'importo di due rate consecutive autorizzate dal Comune ai sensi del comma 5, il Comune si attiva per il recupero del credito, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 42 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e dall'articolo 2748, secondo comma del codice civile. In caso di inutile decorso del termine, la Giunta regionale, previa diffida rivolta al Comune ad adempiere entro il termine di novanta giorni, provvede, entro i sessanta giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

13. La Giunta regionale può destinare parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2-bis al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio dei poteri sostitutivi per le quali non è prevista l'azione di rivalsa ai sensi del comma 4, nella misura massima del due per cento dell'importo dei lavori eseguiti in sostituzione.”.

Art. 13

(Modifica all'art. 13 della legge regionale 12
agosto 1998, n. 30)




segue atto n. 355

del 08/08/2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività di controllo sulle costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 28 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del d.l. 6/1998. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi."

**Art. 14**

(*Modifica all'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30*)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 25 della l.r. 30/1998, le parole: "all'articolo 8, comma 6-quater" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 8, comma 13".

Art. 15

(*Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2*)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 (Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate della Regione Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2003, dopo le parole: "Gli enti locali, gli enti strumentali della regione e degli enti locali," sono aggiunte le seguenti: "le aziende sanitarie regionali".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2003, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Al fine della stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2018, le

segue atto n. 355 del 08.10.16

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


graduatorie dei concorsi di cui alla legge 365/2000.

1 ter. La Regione incentiva i soggetti di cui al comma 1 che procedono alla stipulazione degli accordi di programma. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l'incentivazione.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003, dopo le parole: “Ordinanza del Ministero dell'Interno 25 luglio 2001, n. 3144” sono aggiunte le seguenti: “e al personale titolare al 31 dicembre 2015 di rapporti di lavoro a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma anche non in attività.”.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti all'articolo 5, comma 1-ter, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 come integrato dall'articolo 1, comma 10-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21.”.

**Art. 16**

(Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23)

1. L'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è sostituito dal seguente:

“Art. 52

(Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica)

1. I prefabbricati in legno e in calcestruzzo realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 46, comma 1 anche con fondi di ERS pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei Comuni in cui sono situati. I Comuni provvedono alla loro manutenzione e li destinano a strutture per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie.

segue atto n. 855 del 01.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



2. Fatta salva la pronta disponibilità in caso di calamità naturali, i Comuni possono disporre utilizzi provvisori di tali strutture per favorire processi di sviluppo turistico e socio - economico delle aree interessate, anche mediante concessione a titolo oneroso, previa valutazione del contesto ambientale in cui sono collocate, al fine del loro mantenimento.

3. In casi eccezionali i Comuni possono procedere, previo assenso della Regione e trasferimento al patrimonio disponibile, attraverso procedure di evidenza pubblica, alla vendita ai sensi dell'articolo 952, comma 2 del c.c. delle strutture prefabbricate di cui al comma 1, comprese quelle installate sulle aree acquisite dai Comuni ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza 31 marzo 2000, n. 3049 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella misura massima del cinquanta per cento e comunque nel rispetto del piano comunale di emergenza predisposto ai sensi dall'articolo 15, comma 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). L'alienazione delle strutture prefabbricate deve interessare tutta l'area o il comparto urbanizzato. Non possono essere vendute più strutture prefabbricate al medesimo soggetto o nucleo familiare.

4. L'eventuale alienazione di cui al comma 3 deve essere preceduta dalla legittimazione degli interventi, da effettuare ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale del 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), con una variante urbanistica secondo le procedure indicate dall'articolo 58 della legge del 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 32 comma 4 lettera f) della legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1.

5. Nei casi di cui al comma 3 il prezzo di alienazione è determinato dal Comune d'intesa con la Regione tenendo anche conto delle spese, finanziate con fondi pubblici, sostenute per l'urbanizzazione. Le somme ricavate dalle alienazioni vengono utilizzate dai Comuni per far fronte alle spese di manutenzione e gestione delle strutture prefabbricate non alienate e delle aree utilizzate per l'insediamento delle stesse, ivi compresa la manutenzione e la gestione degli impianti tecnologici, nonché per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per

segue atto n. 355

del 01.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

interventi di miglioramento e sistemazione ambientale.

6. Le attrezzature di interesse comune e gli impianti realizzati a favore dei produttori agricoli, a seguito del trasferimento degli abitati di Civita, Chiavano e Castel Santa Maria del comune di Cascia, in conseguenza del sisma del settembre 1979, possono essere ceduti gratuitamente alle imprese utilizzatrici, previa rinuncia dell'eventuale concessione contributiva sulle unità immobiliari danneggiate e non trasferite ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), nonché alla proprietà dell'area di sedime ove le stesse insistono.

7. L'importo stabilito all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ai fini dell'acquisto da parte delle imprese, delle strutture delocalizzate è ridotto del cinque per cento annuo decorrente dalla data di presa in consegna della struttura, se la struttura stessa è conforme agli strumenti urbanistici.

8. I materiali risultanti dallo smontaggio delle strutture delocalizzate non conformi agli strumenti urbanistici o che non sono suscettibili di legittimazione possono essere ceduti gratuitamente, previa assunzione degli oneri connessi alla rimozione, nell'ordine: al Comune, all'impresa assegnataria o al proprietario dell'area. In via subordinata, i materiali possono essere ceduti, previo avviso pubblico, ad altro soggetto interessato secondo il criterio del massimo ribasso. Le somme eventualmente riscosse sono destinate alla copertura delle spese di manutenzione e rimozione delle strutture rimaste nella disponibilità della Regione.”.


Art. 17
(*Norma finanziaria*)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, compresi quelli relativi alla costituzione dei fondi di cui all'articolo 10, si provvede con le risorse statali di cui all'articolo 15 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e s.m.i., giacenti sulla contabilità speciale 1386 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e intestata al Presidente della Regione – Funzionario delegato, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2 dello stesso d.l. 6/1998.





Regione Umbria Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

OGGETTO: Adozione del disegno di legge: "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti."

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 28/07/2016

IL DIRETTORE
DIEGO ZURLI



Regione Umbria Giunta Regionale

LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coor.to delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.

Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'Umbria. Coor.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini

OGGETTO: Adozione del disegno di legge: "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti."

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 29/07/2016

Presidente Catiuscia Marini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

29 AGO. 2016

L'Assessore

.....

.....

.....

segue atto n. 355 del 01.08.2016